

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ClientEarth è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 121 del 18.4.2017.

**Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP
(ADAPTA POWDER COATINGS)**

(Causa T-223/17) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo ADAPTA POWDER COATINGS — Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2019/C 187/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis, A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Rajendra, solicitor, e S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2017 (procedimento R 2522/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Coatings Foreign IP e la Adapta Color.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Adapta Color, SL è condannata alle spese.

(¹) GU C 202 del 26.6.2017.